



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

45 - 2025 - 23 - 120

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2025, N. 22

Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease - LSD) in Sardegna

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di dermatite nodulare contagiosa bovina

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dalla diffusione della dermatite nodulare bovina contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) nel territorio regionale e di favorire la tempestiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale consentendo la ripresa economica e produttiva delle imprese zootecniche, è autorizzata, per l'anno 2025, per i primi interventi urgenti, la spesa complessiva di euro 18.200.000 di cui:

- a) euro 17.200.000 per il tramite dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE), a sostegno delle imprese zootecniche, con sede operativa nel territorio regionale, destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame colpito dalla dermatite nodulare contagiosa o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio o da eventuali effetti collaterali della vaccinazione obbligatoria;
- b) euro 1.000.000 a sostegno delle imprese, con sede operativa nel territorio regionale, operanti nei settori della macellazione e trasformazione di carni, per i mancati redditi derivanti dalle misure poste in essere al fine di garantire il contenimento del contagio e la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, ivi incluse le restrizioni sulla movimentazione dei capi e sulla commercializzazione dei prodotti derivati (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese zootecniche, approva, con propria deliberazione, le direttive di attuazione del comma 1, lettere a) e b), con particolare riguardo:

- a) alla tipologia e all'entità dei contributi;
- b) alle modalità di erogazione degli stessi e alla loro eventuale cumulabilità;
- c) ai requisiti dei beneficiari che devono essere individuati tra le imprese iscritte all'anagrafe zootecnica nazionale;
- d) ai criteri e alle modalità attuative degli interventi.

3. Nella deliberazione di cui al comma 2, inoltre, è disciplinata l'istituzione di una unità di progetto, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, con funzioni di:

- a) coordinamento e integrazione degli interventi;
- b) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e dell'andamento dell'emergenza, verificando in particolare se dall'attuazione dell'intervento previsto nel comma 1, lettera b), derivino effetti distorsivi di mercato connessi all'epizoozia e alle misure restrittive.

4. La deliberazione è approvata previo parere della commissione competente per materia che si esprime entro quindici giorni. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.

5. Le eventuali economie derivanti dall'attuazione degli interventi possono essere riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale, per far fronte alle eventuali maggiori esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle misure medesime.

6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione con la quale riferisce dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti con gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 18.200.000 per l'anno 2025, si fa fronte rispettivamente:

- a) quanto ad euro 12.000.000 mediante riversamento all'entrata del bilancio regionale delle economie di spesa certificate dall'Agenzia LAORE sugli interventi finanziati dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), e successive modifiche ed integrazioni, (capitolo LAORE SC 93.0410), dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, (capitoli LAORE SC 93.0440 e SC 93.0454), dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), e successive modifiche ed integrazioni, (capitoli LAORE SC 93.0410, SC 93.0407, SC 93.0468), dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modifiche ed integrazioni, (capitolo LAORE SC 93.0487), dalla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, (capitolo LAORE SC 93.0494), dalle deliberazioni della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 64/51 (Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente) e 6 ottobre 2023, n. 32/6 (Delib.G.R. n. 64/51 del 18.12.2020, "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente". Adeguamento al regime di aiuti del Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022, art. 25), (capitolo LAORE SC 93.0414), dalle deliberazioni della Giunta regionale 25 luglio 2021, n. 31/1 (Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione Sardegna), e 24 ottobre 2023, n. 34/28 (Interventi per gli imprenditori

agricoli che hanno subito danni alle produzioni per gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi nell'anno 2021 nella regione Sardegna. L.R. 21.2.2023, n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025). Euro 2.500.000, cap. SC06.0976 - missione 16 - programma 01 - titolo 1 - CdR 00.06.01.01 – FR – PdCF U. 1.04.01.02.000. Stanziamento 2023. Istituzione dell'aiuto per i danni alle produzioni e approvazione delle direttive di attuazione dell'intervento), (capitolo LAORE SC 93.0454), dalla legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2024, n. 4/146 (Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica a seguito delle persistenti precipitazioni verificatesi nel periodo dicembre 2020 - febbraio 2021 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione), (capitolo LAORE SC 93.0410), risultanti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, come riportato nel rendiconto dell'esercizio 2024 dell'Agenzia, approvato con determinazione del Direttore generale n. 2362 del 14 luglio 2025, e reso esecutivo dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2025, n. 41/4 (Agenzia LAORE Sardegna. Determinazione del Direttore generale n. 2362 del 14 luglio 2025, concernente "Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2024 dell'Agenzia Laore Sardegna". Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 3, comma 1, lett. b). Nulla osta all'esecutività), (titolo 3, tipologia 500);

- b) quanto ad euro 6.200.000 mediante riversamento all'entrata del bilancio regionale di quota parte dell'avanzo disponibile di amministrazione al 31 dicembre 2024, accertato dall'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della sardegna (FoReSTAS), con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, approvato con provvedimento dell'Amministratore unico n. 30 del 23 luglio 2025 e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2025, n. 42/48 (Delibera dell'Amministratore unico dell'Agenzia FoReSTAS n. 30 del 23.7.2025, concernente il Rendiconto dell'esercizio 2024. Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995), (titolo 3, tipologia 500).

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).